REGOLAMENTO DEL CENTRO DI

Centro Studi Internazionale sulle Religioni del Mediterraneo antico (CRA)

Art. 1 Costituzione del Centro

È costituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici (da ora in avanti DSU) dell'Università Ca' Foscari Venezia (da ora in avanti Ateneo o, in alternativa, Ca' Foscari) il Centro Studi Internazionale sulle Religioni del Mediterraneo antico, di seguito denominato "Centro".
Al Centro si farà riferimento con l'acronimo CRA

Art. 2 Finalità

Il Centro intende costituire un luogo di ricerca e di incontro tra studiosi di formazione. La finalità scientifica principale del Centro è quella di promuovere ricerche interdisciplinari a livello nazionale e internazionale focalizzate sull'"archeologia del sacro", intesa come ambito di ricerca che consenta un proficuo incontro tra discipline nello studio dei Sacra e un ampliamento delle tematiche in oggetto. La prospettiva scelta è quella storico-comparativa, per consentire l'accesso alla complessità dei significati simbolici e delle pratiche relative. Tali fattori, determinanti per le culture del Mediterraneo antico, permettono di far emergere strumenti euristici fondamentali per condurre ricerche relative a tali tematiche anche in altri ambiti culturali.

Art. 3 Membri

1. Sono membri di diritto del Centro i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del Dipartimento, impegnati in attività di ricerca e di didattica in Religioni Antiche e che abbiano partecipato alla fase costituente del Centro.
2. Possono divenire membri del Centro i professori e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del Dipartimento, nonché i professori e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato di altri Dipartimenti dell'Ateneo che ne facciano domanda. Le domande vanno rivolte al Direttore del Centro e vengono sottoposte all'approvazione del Direttivo.
3. I membri sono autorizzati a svolgere su libera iniziativa attività pertinenti con le finalità del Centro (in campo scientifico, didattico, professionale), utilizzandone il Logo, previa comunicazione al Direttore.
4. L'adesione al Centro si intende operante fino al recesso sottoscritto dal membro medesimo.

Art. 4 - Affiliati

1. Possono essere affiliati al Centro, presentando domanda al Direttore corredata da *curriculum vitae* e dopo approvazione del Direttivo e delibera dell'Assemblea:
    a. assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia e collaboratori del Dipartimento;
    b. docenti, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia, e collaboratori di altri Dipartimenti di Ca' Foscari o di altre Università e Istituti di ricerca nazionali e internazionali;
    c. esperti esterni.
2. L'affiliazione al Centro si intende operante fino al recesso sottoscritto dall'affiliato.
3. Gli affiliati possono venire di volta in volta autorizzati dal Direttivo a fare uso del Logo del Centro per attività congrue con le finalità del Centro stesso.
4. In casi gravi e motivati l'Assemblea può revocare l'adesione di un affiliato, fermo il diritto al contraddittorio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e previa approvazione del Direttivo.
5. Gli affiliati possono partecipare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 5 - Partner

1. Il Direttivo, su proposta motivata di uno dei suoi componenti e, acquisito il parere favorevole dell'Assemblea, può approvare l'instaurazione di rapporti di partenariato con:
    a. Centri o laboratori di analoga natura afferenti a Ca' Foscari o ad altre Università;
    b. Istituti di ricerca, italiani o stranieri;
    c. Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in coerenza con le finalità del Centro.
2. Il partenariato al Centro si intende operante fino a recesso sottoscritto dal Partner o dal Centro.

3. I rapporti di partenariato sono regolati da successivi accordi approvati dal Direttivo del Centro.
4. I rappresentanti dei partner possono partecipare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
5. Il rapporto di partenariato potrà in qualsiasi momento essere revocata dall'interessato, con comunicazione scritta inviata al Direttore e all'Assemblea.

Art. 6 - Risorse

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:
    a. risorse poste a disposizione dal Dipartimento, eventualmente previste con delibera del Consiglio di Dipartimento, dagli organi dell'Ateneo o da altri soggetti istituzionali di carattere pubblico;
    b. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, in ragione di specifici accordi con il Dipartimento;
    c. proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali e internazionali;
    d. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
    e. risorse messe a disposizione da altri enti e istituzioni, dai membri, dagli affiliati e dai partner, nonché donazioni e contribuzioni individuali di Enti pubblici e privati (nazionali e internazionali).
2. L'attribuzione di risorse non conferisce in nessun caso ai soggetti esterni il diritto di condizionare il programma delle attività e delle iniziative del Centro, le quali sono liberamente e autonomamente da esso programmate, fermi restando gli obblighi formali connessi ai finanziamenti di carattere pubblico o istituzionale.
3. La gestione amministrativa delle risorse economiche è affidata al Dipartimento. Alle risorse destinate per il Centro è data evidenza in una voce specificamente dedicata del fondo di funzionamento dello stesso Dipartimento. Il Segretario del Dipartimento verificherà se la gestione dei fondi e delle attività del Centro necessiti di individuare personale aggiuntivo a gravare sui fondi del Centro medesimo.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Centro:
1. il Direttore
2. l'Assemblea
3. il Direttivo

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro in tutte le sedi in cui tale rappresentanza si renda necessaria.
2. Il Direttore è eletto dal Direttivo tra i professori membri del Centro, afferenti al Dipartimento ed è nominato dal Direttore del Dipartimento con proprio decreto. La carica di Direttore del Centro dura tre anni accademici e può essere rinnovata consecutivamente per una sola volta.
3. Il Direttore:
    a. convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo;
    b. coordina l'attività scientifica del Centro;
    c. cura, di concerto con il Direttivo e l'amministrazione del Dipartimento, l'attuazione di programmi scientifici e iniziative pubbliche e cura le relazioni con Enti e Istituzioni esterni, finalizzate allo svolgimento dell'attività scientifica del Centro; presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro;
    d. mantiene i rapporti del Centro con il Direttore di Dipartimento;
    e. una volta all'anno consegna al Direttore di Dipartimento, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento, un resoconto contenente: attività del Centro, futuri progetti, linee di ricerca da implementare, impiego delle risorse.
4. Il Direttore designa, tra i membri del Direttivo afferenti al Dipartimento, il Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La carica di Vicedirettore cessa con quella del Direttore.

Art. 9 - L'Assemblea

1. Dell'Assemblea fanno parte i membri del Centro. Essa si riunisce, anche per via telematica, su convocazione del Direttore (o, in caso di impossibilità su convocazione del Vicedirettore o, in subordine, del membro più anziano), almeno una volta all'anno, e in generale tutte le volte che se ne presenti la necessità. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, gli affiliati e i rappresentanti dei partner.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel computo per determinare la maggioranza, non si tiene conto dei componenti che

abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente previsto dal presente Regolamento.
3. L'Assemblea:
   a. elegge i membri del Direttivo;
   b. delibera in merito alle richieste di affiliazione al Centro, previa approvazione da parte del Direttivo;
   c. esprime parere al Direttivo in merito all'instaurazione di rapporti di partenariato;
   d. revoca, in casi gravi e motivati, l'adesione di un affiliato, previa approvazione del Direttivo;
   c. delibera parere vincolante, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica al presente Regolamento;
   d. delibera sulle richieste che vengano portate alla sua attenzione, per il tramite del Direttivo, del Direttore di Dipartimento e degli uffici del Dipartimento stesso;
   e. valuta lo stato dei lavori e le indicazioni ricevute dal Direttivo.

Art. 10 - Il Direttivo
1. Il Direttivo è composto da cinque membri: il Direttore e quattro membri, tra cui è individuato il Vicedirettore. Il Direttivo resta in carica tre anni accademici; i singoli membri possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.
2. I membri del Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i membri del Centro afferenti al Dipartimento.
3. Il Direttivo:
   a. individua ed elabora progetti da sviluppare nell'ambito delle finalità e delle aree di interesse del Centro;
   b. si occupa di diffondere tra tutti i membri e gli affiliati le informazioni utili alle iniziative del Centro e alla presa di decisioni;
   c. mantiene, di concerto con il Direttore del Centro, i rapporti con i partner e con altri Centri, laboratori ed Enti operanti nell'Ateneo e nel territorio;
   d. delibera le spese per l'attività ordinaria del Centro;
   e. approva, su proposta del Direttore del Centro, l'adesione di membri e affiliati al Centro;
   f. autorizza gli affiliati all'uso del logo del Centro;
   g. approva la revoca dell'adesione di un affiliato.
4. Il ruolo di membro del Direttivo è incompatibile con quello di Direttore del Dipartimento Sede Amministrativa
5. Le elezioni del Direttivo si svolgono ogni tre anni. In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri, entro un mese viene convocata l'Assemblea per le nuove elezioni.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni
1. Il Centro opera prevalentemente negli spazi disponibili offerti dal Dipartimento di Studi Umanistici
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate, previo parere vincolante dell'Assemblea, dal Consiglio di Dipartimento.
4. Il Centro ha durata illimitata. Lo scioglimento dello stesso può essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo e al Regolamento di funzionamento del Dipartimento Sede Amministrativa.

Art. 12 – Norma transitoria
1. In fase di prima attivazione il Direttivo del Centro Studi Internazionale sulle religioni del Mediterraneo antico è costituito provvisoriamente dai seguenti componenti, ai fini della valutazione e approvazione delle richieste di adesione al Centro medesimo:

- Sabina Crippa (Direttore)
- Pierluigi Lanfranchi
- Emanuela Murgia
- Pietro Li Causi

- Françoise van Haeperen